

Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto

(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: cedve@caf-cia.it)



Settembre 2019



18 anni dall'attentato delle torri gemelle...

NOTIZIE FLASH



VENDEMMIA 2019

L'Osservatorio del Vino ha presentato il 4 settembre al Mipaaf i dati delle **previsioni vendemmiali 2019**. L'indagine è stata messa a punto armonizzando le metodologie dell'Unione Italiana Vini, Ismea e da Assoenologi, mettendo a sistema una fitta rete territoriale di osservatori privilegiati del settore, la valutazione comparata delle indicazioni sia quantitative che qualitative e la successiva elaborazione statistica rispetto alle serie storiche ufficiali degli anni precedenti.

Le elaborazioni effettuate a fine agosto stimano la produzione nazionale di vino 2019 a 46 milioni di ettolitri, con una riduzione del 16% rispetto all'annata 2018, quando erano stati sfiorati i 55 milioni di ettolitri (dati Agea, sulla base delle dichiarazioni di produzione).

L'Italia dovrebbe mantenere anche per il 2019 la leadership mondiale, perché né la Francia (43,4 milioni di ettolitri - stima al 19 agosto del Ministero Agricoltura francese) né la Spagna (forse 40 milioni di ettolitri) sembrerebbero in grado di superarla.

(segue a pag.2)

Sommario:

-Torna la licenza per la vendita di alcolici

pag. 3

-Isa: ulteriori chiarimenti

pag. 4

-Isa: nuovi controlli telematici

pag. 5

-Compensazioni Iva al 6% per legno e legna da ardere

-Autofattura per omaggi

pag. 7

-Autofattura per regolarizzazione

-Documenti che devono essere restituiti al cliente

pag. 8

-Vendite su piattaforme digitali

pag. 9

-Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

pag. 10

-Tari al 30 giugno

pag. 11

-Inps: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro

pag. 12

-CIP: il nuovo servizio Inps

pag. 14

Scadenze di settembre

pag.15

(segue da pag.1) All'appuntamento sono intervenuti il presidente di Uiv, il direttore generale di Ismea, il presidente di Assoenologi e il segretario generale del Comité Européennes EntreprisesVins.

Il presidente di Unione Italiana Vini (Uiv) ha spiegato che: “con la vendemmia 2019 rientriamo nella media degli ultimi anni, segnando una flessione marcata rispetto alla eccezionale produzione dello scorso anno con una qualità variabile, tra il buono e l'eccellente a seconda delle zone, che ci consente di guardare al futuro con ottimismo e fiducia. È lecito attendersi la tenuta dei prezzi sui vini a DO, che rimanendo nei volumi dei disciplinari subiranno meno la flessione, così come lo scorso anno hanno risentito meno dell'aumento produttivo, e un possibile ritocco in alto dei listini degli sfusi visto il calo vendemmiale anche di Francia e Spagna. Manteniamo il primato produttivo mondiale, ma in un contesto geopolitico difficile dove arrivano segnali preoccupanti da alcuni mercati importanti per il nostro vino, mentre si aprono prospettive nuove di sviluppo grazie agli accordi di libero scambio. Il mercato interno mostra un trend in leggera crescita, seppur in un contesto di deciso cambiamento che ci invita ad una riflessione più attenta su nuove strategie da adottare verso il nostro tradizionale consumatore”.

Il direttore generale Ismea ha aggiunto "il vino italiano negli ultimi anni ha consolidato un importante percorso di internazionalizzazione tramite la concentrazione e la riorganizzazione dell'offerta verso prodotti di maggiore qualità e gradimento nei mercati esteri. Gli effetti di tale evoluzione verso la qualità e l'efficacia delle politiche commerciali sono testimoniati dal costante aumento del fatturato all'export, quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni. In prospettiva, sul futuro del settore peseranno le modalità di uscita del Regno Unito dall'Europa e l'incertezza del nuovo assetto geopolitico mondiale, dove le dinamiche dei mercati saranno sempre più difficili da leggere e imporranno strategie sempre più complesse, differenziate e flessibili: maggiori rischi, ma anche maggiori opportunità, per chi saprà anticipare le tendenze evolutive, lavorando a un'accurata segmentazione delle politiche commerciali di esportazione".

Il presidente di Assoenologi ha sottolineato “se l'annata 2018 è stata generosa, nel 2019 si assiste in molte zone a un'inversione di rotta. Dal punto di vista climatico anche quest'anno la variabilità del meteo si è fatta sentire, in particolare a maggio, con un abbassamento delle temperature accompagnato da abbondanti precipitazioni, che hanno determinato un rallentamento del ciclo vegetativo della vite. Si rileva un generale ritardo della maturazione di circa 10/15 giorni, tanto da far rientrare l'epoca di vendemmia in periodi più legati alla tradizione, dopo gli innumerevoli anticipi registrati negli ultimi anni. Quest'anno sono da evidenziare comunque evidenti disformità di maturazione anche all'interno di uno stesso appezzamento, conseguenza dell'ormai consolidata variabilità meteorologica e di uno spostamento climatico da temperato a caldo arido, con precipitazioni irregolari e di carattere temporalesco, che determinano l'irregolarità del ciclo vegetativo. In questo contesto l'opera dell'enologo, attraverso le proprie competenze ed esperienze, risulta sempre più determinante e fondamentale per il livello qualitativo dei futuri vini”.

Per il segretario generale del CEEV, al livello europeo si prevede "una vendemmia 2019 ridotta rispetto a quella del 2018, che fu straordinaria e vicina alla media storica. Le elevate temperature registrate durante l'estate rappresentano la causa principale della riduzione della produzione, ma quest'anno ci aspettiamo un'uva di eccellente qualità”.

Guardando alle singole Regioni, la produzione aumenta solo in Toscana (+10%), è stabile in Valle d'Aosta e Molise mentre cala in Lombardia (-30%), Umbria (-24%), Emilia Romagna e Sicilia (-20%), Friuli Venezia Giulia (-18%), Veneto (-16%), Puglia (-16%), Trentino Alto Adige, Lazio, Piemonte e Marche (-15%) Sardegna (-13%), Abruzzo (-11%), Liguria e Basilicata (-10%), Campania (-6%) e Calabria (-3%). Questo calo produttivo è da imputare essenzialmente alle condizioni climatiche di gran lunga meno favorevoli rispetto a quelle che avevano portato all'abbondante vendemmia 2018.

L'abbondante produzione italiana del 2018 ha avuto effetti negativi sulle **quotazioni dei vini** (-13% rispetto al 2017) e *(segue a pag.3)*

(segue da pag.2) a subire maggiormente la riduzione dei listini sono stati i vini comuni, più esposti alle dinamiche dell'offerta internazionale e alla concorrenza di altri Paesi Produttori, in particolare della Spagna. Nel complesso, il mercato dei vini comuni nella campagna 2018/2019 ha subito ribassi consistenti, registrando un -27% maturato da un -34% dei bianchi e da un -21% dei rossi. Per i vini a denominazione (Doc e Docg), invece, la riduzione è stata più contenuta (-6%), dimostrando che i vini di qualità hanno mercati più consolidati e meno esposti alla concorrenza dei competitor.

Comunque, il 2019 sembra iniziato positivamente per quanto riguarda il mercato estero: nei primi 5 mesi dell'anno (dati elaborati da ISMEA su base ISTAT) le esportazioni italiane si attestano sugli 8,6 milioni di ettolitri a volume (+11% rispetto agli stessi mesi del 2018), a fronte di una progressione del valore che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro (+5,5%). Se i dati dei mesi successivi dovessero confermare questa tendenza, a fine anno potrebbero essere sfiorati i 22 milioni di ettolitri per un indotto che potrebbe raggiungere i 6,5 miliardi di euro.

Sul fronte export si registra una progressione più marcata verso i Paesi UE (+14% in volume e +6% in valore), rispetto a quella verso i Paesi terzi (+6% e +5%).

Una dinamica correlata al mix di prodotto e al valore medio: l'incremento maggiore si evidenzia per i vini comuni (2 milioni di hl con un +19% in valore, però con una lieve flessione degli introiti) che hanno avuto come destinazione, in particolare gli sfusi, i mercati comunitari con la Germania in testa. Continua, poi, la crescita degli spumanti (+8% sia in volume che in valore), con il Prosecco che cresce oltre il 20% in volume e in valore, e l'Asti che mostra difficoltà a mantenere quote di mercato. I mercati esteri rappresentano uno stimolo fondamentale per il settore, che vede provenire dall'export quasi la metà del suo fatturato.



TORNA LA LICENZA PER LA VENDITA DI ALCOLICI

Il decreto crescita, convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, dopo due anni, **reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate**. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (n.124/2017) aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.

L'agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge), **è stato reintrodotta l'obbligo di denuncia fiscale per tutte le attività che usufruivano dell'esonero**, quali:

- esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86, TULPS, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

- esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Va sottolineato che i predetti soggetti, anche successivamente alla novità in esame, **continuano ad usufruire della soppressione del diritto annuale di licenza e dell'esonero dalla tenuta dell'apposito registro di carico e scarico.**

Per bevande alcoliche, ai fini dell'adempimento in parola, il Dlgs n. 504 del 1995 (cosiddetto Testo Unico in materia di accise) intende: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico.

Per il settore agricolo, le principali casistiche sono quelle in cui avviene la vendita diretta di bevande alcoliche come ad esempio in occasione di sagre, fiere, mostre e iniziative temporanee ovvero per mezzo di apparecchi automatici, nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per il consumo sul posto e quindi anche gli agriturismi.

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, solo in data 17 agosto 2019 (peraltro omettendo di indicare la data di aggiornamento) ha provveduto a **ripristinare il "vecchio" modello di "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)"**, **senza** peraltro fare alcun cenno alla modifica apportata dall'art. 13-bis della L. n. 58/2019 e **senza emanare alcuna indicazione operativa in merito.**

Nessuna indicazione viene inoltre fornita in merito alla possibilità dell'invio dello stesso per via telematica o per posta elettronica certificata.

La documentazione da presentare all'Agenzia delle Dogane competente per territorio è la seguente:

- istanza in bollo da €. 16,00
- marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla licenza;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- copia del documento d'identità del titolare o del legale rappresentante, **in corso di validità** (fronte-retro);
- copia dell'autorizzazione comunale, ovvero l'identificativo nazionale SUAP*/l'Ufficio SUAP*/ed il Codice Pratica SUAP*, da indicare nell'istanza, ove è prevista.

La denuncia ha validità permanente, quindi le **aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell'obbligo** (28 agosto 2017) **non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.**



ISA: ULTERIORI CHIARIMENTI

Dopo la pubblicazione della circolare n. 17/E, con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione degli Isa, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 20/E del 9 settembre 2019**, precisa ulteriori aspetti di carattere pratico sugli indici fiscali di affidabilità.

La circolare raccoglie i **chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali** in occasione degli **incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.

Uno dei primi chiarimenti riguarda coloro con un **punteggio compreso tra 6 e 7,99**. L'amministrazione ha chiarito che tale voto non comporta, di per sé, l'attivazione di un'attività di controllo in quanto ai fini del rischio di evasione l'Agenzia in sede di controllo **si concentrerà su chi ha un livello di affidabilità minore o uguale a 6.** (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Con riguardo, invece alle **cause di esclusione** il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l'imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito.

Esclusi anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l'imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Attenzione poi è stata prestata al fatto che **in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati** dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa ma **non tutte le variabili precalcolate sono modificabili**. In ogni caso, quando i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare **il campo delle note aggiuntive** per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti.

Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.

Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l'apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.



ISA: NUOVI CONTROLLI TELEMATICI

Con un comunicato stampa del 5 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver pubblicato il pacchetto dei controlli telematici ISA.

In particolare, la pubblicazione **consente l'invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale**, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019 (si ricorda **che i termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019** sono stati differiti al **30 settembre 2019** a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA).

Nel comunicato stampa è stato precisato che la compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica *"Il tuo ISA"*.

In generale, le **procedure di controllo** consentono di **evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze** riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le **indicazioni** fornite dalle specifiche tecniche del *"Tuo ISA 2019"* e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L'installazione della *"Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità"* è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

N.B. Il **controllo di una dichiarazione contenente gli allegati degli Indici Sintetici di Affidabilità**, effettuato in **assenza dell'installazione della "Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità"**, ne determina lo scarto e, conseguentemente, (segue a pag.6)

(segue da pag.5) il non inserimento della stessa nel file contenente le sole dichiarazioni conformi (file con estensione dcm).

Di tale situazione viene comunque data evidenza nel diagnostico generato dalla procedura di controllo. La procedura disponibile è quella relativa ai seguenti allegati:

- modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità - per i 175 indici sintetici di affidabilità in vigore applicabili per l'annualità 2019,
- specifiche tecniche relative all'invio telematico degli allegati Indici Sintetici di affidabilità.

Entrando nel merito dell'aggiornamento:

- è stato aggiornato il software per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.0 della procedura relativa agli Isa,
- è stato aggiornato il controllo delle ritenute del quadro RC in caso di presenza esclusiva dei redditi del rigo RC4,
- è stato inserito l'arrotondamento nel controllo delle perdite limitate nell'ambito dei quadri di impresa,
- sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato in caso di barratura casella Rientro lavoratori.

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate venerdì 30 agosto aveva pubblicato la nuova versione degli ISA. In particolare, il software "Tuo ISA 2019" versione 1.0.7 del 30/08/2019 **consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati**. Si precisa che le **precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel DM 9 agosto 2019**" (il precedente aggiornamento era del 23 agosto 2019).

Gli indici modificati dall'aggiornamento del software del 30 agosto:

- **per tutti gli ISA Imprese** rimossa un'anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l'intervento non ha effetti sul calcolo),
- **per AG91U** rimossa un'anomalia in un controllo del quadro C (l'intervento non ha effetti sul calcolo),
- **per AM19U e AG90U** rimossa rispettivamente un'anomalia nel calcolo degli indicatori "Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi" / "Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi" e "Incidenza degli ammortamenti" / "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria".

Le modifiche apportate nell'aggiornamento del 23 agosto sono state le seguenti:

- per **tutti gli ISA** rimossa un'anomalia di arrotondamento nella visualizzazione in esito dei valori dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori,
- per **AD15U** rimossa un'anomalia nella numerazione e nei controlli del quadro B,
- per **AD09U** rimossa un'anomalia nel calcolo dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori e un'anomalia in un controllo,
- per **AM01U** rimossa un'anomalia nella gestione dei controlli del quadro B,
- per **AG40U e AD35U** rimossa un'anomalia nella gestione dei controlli,
- per **AD37U** rimossa un'anomalia nella gestione dei controlli del quadro B,
- per **AK24U** rimossa un'anomalia nella gestione del rigo E04 che non deve prevedere una colonna 2 ma il rigo E05,
- per **AM03U** rimossa un'anomalia nella gestione dei controlli del quadro C,
- per **AG03S AG04S AG08S AG10S AG12S AG13S** rimossa un'anomalia nella gestione del rigo C01,
- per **AG14S e AG15S** rimossa un'anomalia nella gestione del rigo C01 e in un controllo del quadro E,
- per **AG70U** rimossa un'anomalia nella gestione del rigo C26,
- per **AG73U** rimossa un'anomalia nella gestione dell'informazione "Cooperativa" del Frontespizio, (segue a pag.7)

(segue da pag.6)

- per **AM02U** rimossa un'anomalia nel controllo del rigo B06,
- per **AG61U, AG83U, AG99U, AM87U, AM88U, AM03U** rimossa un'anomalia nell'inserimento dei valori delle liste del quadro C,
- per **AD25U AD48S AD07U AD50S AD52S** rimossa un'anomalia in un controllo,
- per **AG36U e AG37U** rimossa un'anomalia negli importi con la virgola del quadro B,
- per **AG39U** rimossa un'anomalia nella gestione dei controlli del quadro C,
- per **AG48U AD32U AM15B AD34U AG54U** rimossa un'anomalia in un controllo,
- per **AK01U, AK05U e AK06U** modificato in esito il messaggio in presenza di ulteriori componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori.

Continua il pressing affinché il nuovo Governo renda l'applicazione degli ISA facoltativa. Non tanto per l'aggiornamento software di per se, ma tutta la gestione tardiva e confusa della gestione del rilascio degli ISA.



COMPENSAZIONI IVA 6% PER LEGNO E LEGNA DA ARDERE

Publicato sulla G. U. n. 207 del 4 settembre 2019 il decreto del Ministero dell'economia e della finanze che riguarda l'innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli. Il decreto prevede che **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, **applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate, nella misura del 6%**.

Con riferimento alla tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633/1972 le categorie coinvolte sono:

- prodotti di cui al numero 43) **“legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura”**;
- prodotti di cui al numero 45) **“legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale”**.



AUTOFATTURA PER OMAGGI (TD01)

Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell'IVA, infatti al posto di fare fattura verso il "beneficiario" cioè colui che ha ricevuto l'omaggio, è possibile autofatturare l'operazione.

Come chiarito da Assosoftware, nel caso di assenza di rivalsa dell'imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di **“autofattura per omaggi”**.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronica che sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il **codice TD01**.

Nella Circolare n.14/e/2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).



AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE (TD20)

Il **cessionario o il committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura** nei termini di legge o **con emissione di fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito con una sanzione a meno che non provveda a **regolarizzare l'operazione**:

- **se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR n.633/1972 relativo alla fatturazione delle operazioni;
- **se ha ricevuto una fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2019, **in ipotesi di autofattura per regolarizzazione** ex articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 (“TipoDocumento” “TD20”),

- nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura,
- nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento,
- nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

Continuano numerosi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema della fatturazione elettronica, con la pubblicazione nelle scorse settimane di oltre 80 FAQ sul tema. Un argomento che continua a mietere vittime è quello del codice da inserire nel campo "Tipo Documento" nel caso di autofattura. In particolare, è stato chiesto come devono essere compilati, al momento della predisposizione dell'XML della fattura elettronica, i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di **autofattura per regolarizzazione** ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”).



DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE RESTITUITI AL CLIENTE

Con il **pronto ordini 125/2019 del 29 agosto 2019** il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fornito chiarimenti sulla **ritenzione dei documenti del cliente**.

Il tutto nasce dalla segnalazione di un iscritto all'ordine, da parte di un cliente **per la mancata restituzione di documenti**. In particolare nel pronto ordini è stato chiesto:

- cosa si intende nel Regolamento professionale per **“documentazione ricevuta dal cliente per l'espletamento del mandato”**;
- se sono **compresi anche gli atti o i documenti redatti in base agli adempimenti di legge** (libri contabili, bilanci, dichiarazioni, F24, ecc). *(segue a pag.9)*

(segue da pag.8) Nel rispondere il CNDCEC ha premesso che il tema della detenzione dei documenti della clientela da parte del professionista è disciplinato innanzitutto dal Codice Civile (2235) che **vieta in generale al prestatore di opera intellettuale di ritenere la documentazione ricevuta dal proprio cliente** al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.

Attenzione va prestata al fatto che il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti, si riferisce ai **solli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta** e ha carattere eccezionale rispetto al divieto di ritenzione che costituisce comunque la regola generale. Il documento evidenzia che **l'obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti** consegnati all'iscritto dal cliente ma **anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente** in forza dell'incarico professionale:

- dichiarazioni fiscali,
- libri contabili,

nonché quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (dalla pubblica amministrazione, dalla controparte nel caso di contenzioso).

Invece il divieto non si estende a:

- appunti di lavoro,
- fogli di calcolo,
- bozze di pareri,
- bozze di atti giuridici,

creati dal professionista e oggetto di proprietà intellettuale da parte del medesimo che costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro predisposte con il solo scopo di adempiere alla incombenza connessa all'espletamento dell'incarico professionale.



VENDITE SU PIATTAFORME DIGITALI

L'art.13 del DL n. 34/2019 introduce alcune importanti novità in tema di vendita di beni attraverso piattaforme digitali. In particolare, stabilisce che **i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati per ciascun fornitore.**

Il provvedimento del 31 luglio 2019 stabilisce le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, **comunicano all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.**

Entro il 31 ottobre le prime comunicazioni.

Tutti i "soggetti passivi", ossia i residenti e non residenti nel territorio dello Stato **che facilitano le vendite a distanza online** di beni importati o di beni già all'interno dell'Ue, tramite l'uso di interfacce elettroniche o mercati virtuali, piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, devono inviare all'Agenzia, per ogni trimestre, i dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

In particolare, gli specifici elementi da indicare nella comunicazione, dettagliati nel documento di prassi, sono:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio,
- l'identificativo univoco per effettuare le vendite,
- il codice identificativo fiscale se esistente e l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia; (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

I dati vanno trasmessi alle Entrate tramite i servizi telematici dell'Agenzia, *Entratel* o *Fisconline*.

Per la trasmissione occorre utilizzare i **prodotti software di controllo, resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia**. Per la trasmissione, i soggetti interessati possono anche avvalersi degli intermediari.

Il documento di prassi ricorda, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del Dl n. 34/2019, che l'invio dei dati deve avvenire **entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre**, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato articolo.

Ad ogni modo, in sede di prima applicazione, la prima data da cerchiare sul calendario è, dunque, il **31 ottobre 2019**. Entro questa data, infatti, deve avvenire la prima trasmissione delle informazioni, relative alla cessione a distanza di beni tramite *marketplace*.

N.B. Entro la medesima data si dovranno trasmettere anche i **dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019**. Invece i dati relativi all'ultimo trimestre del 2020 saranno trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

Il documento di prassi specifica che, **in caso di mancata trasmissione dei dati delle vendite online o di invii incompleti**, l'interessato sarà considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.

Comunque, il soggetto passivo interessato non viene considerato debitore se dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore e se, riguardo l'invio di dati incompleti, il medesimo soggetto dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, gli interessati possono trasmettere una nuova comunicazione, di rettifica, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata e va effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione, con l'indicazione del trimestre di riferimento.

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

In particolare, in relazione al trattamento dei dati inviati, le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, vengono utilizzate per controllare e monitorare il volume d'affari delle vendite a distanza di beni importati o già presenti all'interno dell'Unione europea, che avvengono tramite l'utilizzo di interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dalle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.

Il provvedimento ricorda, infine, che i dati vengono conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.



ANTIRICICLAGGIO: CONTROLLI SOPRA I 10.000 EURO

Dal 1° settembre 2019 banche e intermediari entro il 15 del mese successivo devono inviare una comunicazione nel caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro.

(segue a pag.11)

(segue da pag.10) Tale comunicazione deve essere trasmessa all'**Unità di informazione finanziaria (UIF)** con tutti i movimenti in entrata e in uscita per importi superiori a 10.000 euro. Benchè non sia una segnalazione per azioni sospette, permette comunque alla Guardia di Finanza di avere più informazioni su coloro che utilizzano molto i contanti in quanto strumento non rintracciabile.

Ai fini del **calcolo dell'importo di 10.000 euro** bisogna prestare attenzione a quanto pubblicato nelle FAQ dell'UIF sulle comunicazioni oggettive, il cui documento è stato aggiornato il 30 agosto 2019. In particolare,

- **gli importi devono essere troncati all'unità di euro prima di effettuare il calcolo** dell'importo complessivo. Ad esempio, in caso di Cliente che esegua, nel mese solare, due operazioni di versamento contante rispettivamente di euro 7.000,50 e 2.999,70 la comunicazione oggettiva non deve essere inviata in quanto nel computo dell'importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999) che danno un totale sotto soglia.
- **Gli importi da sommare sono solo quelli in contanti.** Ad esempio, un'operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 euro totali con contestuale versamento di 1.000 euro su libretto di deposito a risparmio ("contante virtuale") e prelevamento di 500 euro in contanti ("contante reale") non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti reale è inferiore ai 1.000 euro.
- Nel caso in cui si verificano **movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario**, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto). Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di 6.000 euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 euro.
- Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, **diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi**, occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi. Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni:
 - 7.000 euro come Cliente,
 - 3.000 euro come Esecutore per conto della Società Alfa,entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 euro.



TARI AL 30 GIUGNO

Con la Risoluzione n.2 del 6 agosto 2019 il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha fornito chiarimenti in merito ai **termini per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI).**

La modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), **dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo** al quale le variazioni si riferiscono è stata prevista dall'art. 3-ter del D. L. Decreto Crescita (DL 34/2019). (segue a pag.12)

(segue da pag.11) Ma cosa accade al termine della TARI? Infatti:

- l'art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che **contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI;**
- ma proprio l'art. 3-ter dispone **esplicitamente ed esclusivamente solo per l'IMU e per la TASI** lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.

A rispondere sul destino della scadenza della TARI ci ha pensato quindi il MEF chiarendo che "risulta preminente la volontà del Legislatore, espressa chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all'IMU e alla TASI rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo.

Per cui, in conclusione, **si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno** o al diverso termine stabilito dal Comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, **mentre solo le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo."



QUOTA 100 E CUMULO REDDITI DA LAVORO

La pensione con Quota 100 come noto prevede il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con l'eccezione di redditi occasionali fino a 5.000 euro annui. In materia l'INPS ha emanato la **Circolare n.17/2019** che chiarisce tutti i casi di applicazione e di eccezioni a questa regola generale.

Vengono inoltre analizzate le modalità di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini della pensione. E' prevista anche la pubblicazione di un modello di dichiarazione per chi richiede la pensione con Quota 100, di prossima pubblicazione.

La **norma di accesso a Quota 100** prevede 62 anni di età e 38 anni di contributi con una attesa (finestra di decorrenza) di:

- 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di,
- 6 mesi per i dipendenti del pubblico impiego.

Condizione essenziale è che i richiedenti cessino la loro attività lavorativa.

I contributi utilizzabili per il diritto a Quota 100 sono quelli accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'Inps nonché i periodi accreditati presso la gestione separata.

In tema di **cumulabilità con i redditi da lavoro** la circolare precisa che:

- i redditi non cumulabili sono quelli collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto.
- I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali.

Come redditi di **lavoro autonomo** si intendono i compensi per l'esercizio di arti e professioni:

- quelli di impresa conseguiti a seguito di attività lavorativa, ivi comprese le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ma non quelli da apporto di capitale (v. sotto),
- per brevetti,
- per diritti di autore.

I **compensi da lavoro autonomo occasionale** vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione, quindi rilevano anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. (segue a pa.13)

(segue da pa.12) **I redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità** sono i seguenti:

- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. In questo caso gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità e le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale,
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace,
- indennità percepite dai giudici onorari,
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario,
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva,
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili,
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, (circolare n. 77 del 24 maggio 2019),
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR.

Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione. L'istituto chiarisce che "ad esempio se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la **“pensione quota 100” è cumulabile nel 2020** con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data." *(segue a pag.14)*

(segue da pag.13) E' prevista una **dichiarazione del lavoratore (mod. "Quota 100")**, anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100" in particolare nei casi di redditi relativi a frazioni di anno.

In ogni caso, l'Istituto precisa che verificherà l'eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la "pensione quota 100" anche attraverso **l'incrocio con i dati dell'Agenzia delle Entrate** e di tutte le banche dati disponibili.

Nel **modello Quota 100** (di prossima pubblicazione su sito INPS) sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della "pensione quota 100" o successivo al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Sarà possibile inoltre l'indicazione dei casi di redditi che pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, ad evitare la sospensione.



CIP: IL NUOVO SERVIZIO INPS

L'Inps con il messaggio n. 2970/2019 ha comunicato l'attivazione di un nuovo Servizio sul sito web dell'Istituto. Si chiama "**CIP**" (**Consultazione Info Previdenziali**) e si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato (escluso quello agricolo) fornendo una serie di informazioni relative alla loro retribuzione imponibile dal punto di vista contributivo.

Tramite il servizio "CIP", disponibile anche per dispositivi mobili sull'APP "INPS mobile" i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo potranno accedere in modo semplice e intuitivo agli elementi che possono incidere sulle future prestazioni, nonché ai conguagli operati dal datore di lavoro in occasione delle denunce Uniemens.

Si accede con il proprio PIN sull'apposita sezione in cui è possibile **verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:**

- la denominazione del datore di lavoro;
- la **categoria di inquadramento** contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, etc.) e la **tipologia del rapporto** di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, etc.);
- la **retribuzione imponibile a fini previdenziali**, con evidenza dell'eventuale imponibile eccedente il massimale;
- la **presenza e l'ammontare di conguagli** effettuati per assegni al nucleo familiare, distinti in arretrati e correnti;
- la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;
- la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo.

La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di diciotto mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data della ricerca.

In futuro il lavoratore potrà anche visualizzare tutti i dati trasmessi dal datore di lavoro con la denuncia Uniemens (giornate lavorate, assenze, tutti i conguagli effettuati dal datore di lavoro, accantonamento al Fondo di Tesoreria, contratto applicato, etc.).

Nella pagina dedicata al servizio, inoltre, sarà disponibile un link/tasto per segnalare le difformità riscontrate tra le informazioni consultabili tramite il servizio "CIP" e la situazione conosciuta dai lavoratori. Il servizio promuove in questo modo la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.



Scadenziario di SETTEMBRE

10 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2019.

Entro la medesima data (termine annuale “unico”), gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane **i seguenti documenti:**

- il **prospetto riepilogativo** della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il **bilancio di materia**, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il **bilancio energetico**, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

16 settembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto.

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto.

Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA 2° Trimestre: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);
- al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 2° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 2° trimestre 2019.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a agosto sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Versamenti IVA: versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,83%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2019 e la 3° il 20/8/2019), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,83%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019 (1° e 2° rata), hanno versato la 3° rata il 20/8/2019, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

25 settembre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

30 settembre

Modello 730 acconto: entro oggi, i contribuenti che hanno presentato il modello 730 possono comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico di non effettuare o effettuare in misura inferiore l'acconto Irpef di novembre per l'anno d'imposta 2019.

Contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente

Inps dipendenti: invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Comunicazione dati fatture emesse/ricevute 2018: invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27/3/2017, relative a:

- secondo trimestre 2018;
- primo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.

Esterometro agosto 2019 (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere): Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al mese di agosto.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Contribuenti titolari di partita IVA soggetti ad ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che scelgono di versare le imposte in un'unica soluzione o in rate mensili entro il 30 settembre:

l'art. 12-quinquies del Decreto Crescita (34/2019) ha prorogato al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i **soggetti** nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.